



TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare n. 26/18

SENTENZA n. 12 /2019

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Signori Avv. Camillo TATOZZI (Presidente), Gen. Ugo MARCHETTI (componente relatore), Cons. Roberto BUCCHI (componente), Avv Giuseppe VIOLANTE (componente), con l'assistenza del Segretario Dott. Francesco PANTANO, nella seduta del 19 marzo 2019, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati MINGOIA Biagio (Lic. 129448) e GIGLIO Salvatore (lic. 388837 - 89039),

FATTO

Con atto n. 26/18 del 12.09.2018, a seguito dell'acquisizione dei documenti e dell'attenta valutazione degli stessi, la Procura Federale deferiva il concorrente/conducente MINGOIA Biagio e il conducente GIGLIO Salvatore a questo Tribunale Federale per diniego della sottoposizione alla verifica tecnica della vettura di gara. Dagli atti, infatti, emergeva come al termine della competizione, l'autovettura oggetto dell'istruttoria, da verificare –insieme ad altra- per legittima decisione dei CC.SS., non veniva trasportata nell'individuata officina, motivandosi il diniego, da parte del MINGOIA, con un asserito malfunzionamento meccanico, impeditivo del trasporto.

Emergeva, altresì, dagli atti come in occasione della richiesta di verifica rivolta ai licenziati MINGOIA e GIGLIO dal Commissario Sportivo Regionale TIMPANARO Michele Domenico, venissero rivolte a quest'ultimo, dal GIGLIO, frasi minacciose, in un contesto di pronunciata agitazione.

Negli atti emerge, infine, che successivamente alla vicenda ambedue i concorrenti rivolgevano le scuse al Commissario TIMPANARO in riferimento alle frasi minacciose, a suo tempo, rivolte allo stesso.

DIRITTO

Questo Tribunale Federale, presa visione degli atti e acquisite le considerazioni della Procura, ascoltato in udienza il difensore di ambedue i deferiti, avv. Antonio DI LORENZO, ritiene comprovata la mancata verifica tecnica e confermate le frasi minacciose rivolte al TIMPANARO.

Ferme restando, infatti, le evidenze e le risultanze documentali innanzi richiamate, nel corso del proprio intervento l'Avv. DI LORENZO ribadiva la ricorrenza del diniego di verifica e la pronuncia delle parole di minaccia mosse dal GIGLIO al Commissario tecnico; ciò detto, tuttavia, il professionista teneva a sottolineare, in primo luogo, la difformità di comportamento tra il MINGOIA ed il GIGLIO, e, in secondo luogo, con riferimento all'intero contesto, la specificità



della situazione che può aver favorito, al momento, la pronuncia di parole minacciose, poi congiuntamente e volutamente ritratte, indotte da una situazione di nervosismo, poi superato; in tale realtà, anche il profilo della mancata verifica tecnica, seppure singolarmente erroneo, era da collocare, secondo il professionista, in un più ampio contesto che caratterizza i due soggetti per un costante rispetto della conformità alle regole. Da tale premesse, l'avv. DI LORENZO faceva derivare una proposta di assoluzione per ambedue gli individui, ovvero, in subordine, l'applicazione di una ridotta ammenda.

Questo Tribunale ritiene che le emergenze obiettive, da un lato, plurimamente confermate, e dall'altro lato, non legittimate dalle indicazioni del professionista, non consentano altra decisione che il riconoscimento degli addebiti mossi nei confronti di ambedue i licenziati. Conseguentemente, ad entrambi gli incolpati deve attribuirsi la responsabilità dell'inosservanza dell'art 139 RSN, avendo congiuntamente rifiutato la verifica tecnica dell'autovettura al termine della competizione, da cui la conseguente violazione degli artt. 7 e 8 punto 1.

Distinta – come ha evidenziato lo stesso Avvocato difensore di ambedue i soggetti- è, però, la posizione dei licenziati rispetto alle frasi minacciose rivolte al TIMPARANO; dette frasi sono state pronunciate, infatti, esclusivamente dal GIGLIO e, quindi, soltanto al medesimo deve ricondursi una responsabilità disciplinare in violazione dell'art. 8.4 RSN

Per quanto sopra,

PQM

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati:

-Biagio MINGOIA, colpevole della violazione degli artt. 7 e 8.1 RSN, sanzionato dall'art. 227.3 e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per mesi 2 e dell'ammenda di € 500;

-Salvatore GIGLIO:

- colpevole della violazione degli artt. 7 e 8.1 RSN, sanzionato dall'art. 227.3 e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per mesi 2 e dell'ammenda di € 500;
- -colpevole della violazione dell'art. 8.4 RSN, sanzionato dall'art. 227.4 e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per mesi 1 e dell'ammenda di € 260;



Automobile Club d'Italia
SPORT

misure ridotte in virtù della comprovata richiesta di scuse intervenuta in tempi immediatamente successivi all'evento.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Il Relatore

Gen. Ugo Marchetti

Il Presidente

Avv. Camillo Taziozzi